Approvato con delibera nº 232 del 03/12/2024 emanata da: Consiglio comunale

Ai sensi dell'art. 1, comma 764, della legge n. 160 del 2019, in caso di discordanza tra il presente prospetto e le disposizioni contenute nel regolamento di disciplina dell'imposta prevale quanto stabilito nel prospetto stesso.

Comune oggetto di fusione/incorporazione che applica aliquote differenziate nei preesistenti comuni: NO

Ahitazione prin			
Abitazione principale di categoria catastale A/1, A/8 e A/9 e relative pertinenze 0,6%			
	all'abitazione principale dell'unità immobiliare posseduta da vili di cui all'art. 1, comma 741, lett. c), n. 6), della legge n. 160	SI	
Fabbricati rurali ad uso strumentale (inclusa la categoria catastale D/10) 0,1%			
Fabbricati appartenenti al gruppo catastale D (esclusa la categoria catastale D/10)			
Terreni agricoli  Esenti ai sensi dell'art. 1 758, della legge 27 dicer n. 160			
Aree fabbricabili 1,06%			
Altri fabbricati (fabbricati diversi dall'abitazione principale e dai fabbricati appartenenti al gruppo catastale D)			
Altri fabbricati (fabbricati diversi dall'abitazione principale e dai fabbricati appartenenti al gruppo catastale D)	Abitazione a disposizione - Abitazioni non locate e non concesse in comodato		1,12%
Altri fabbricati (fabbricati diversi dall'abitazione principale e dai fabbricati appartenenti al gruppo catastale D)	Abitazione locata o in comodato - Tipo contratto: Locazione a canone libero - Ulteriori condizioni (non rinvenibili tra quelle proposte nella presente schermata) stabilite dal comune, ai sensi dell'art. 1, comma 755, legge n. 160 del 2019, ai fini dell'applicazione dell'aliquota oltre la misura dell'1,06%: Occorre precisare che, oltre agli immobili ad uso abitativo locati a canone di libero mercato, scontano l'aliquota dell' 1,12 % anche le seguenti fattispecie di immobili ad uso abitativo:- Immobili ad uso abitativo concessi in comodato d'uso gratuito a soggetti che non sono parenti in linea retta entro il primo grado del soggetto passivo; - Immobili ad uso abitativo con contratti di locazione stipulati al di fuori degli accordi stabiliti fra le organizzazioni della proprietà edilizia e le organizzazioni dei conduttori, ai sensi della legge 09/12/1998 n.431; - Immobili ad uso abitativo che non sono alloggi regolarmente assegnati dagli Istituti autonomi per le case popolari e dagli enti di edilizia residenziale pubblica; - Immobili ad uso abitativo che non sono stati realizzati nell'ambito dei programmi triennali per l'edilizia residenziale pubblica.		1,12%
	Immobili di categoria A10, B Categoria catastale:		

diversi - A/10 Uffici e studi privati dall'abitazione - B/1 Collegi e convitti, educandati; ricoveri; orfanotrofi; ospizi; conventi; seminari; principale e - B/2 Case di cura ed ospedali (senza fine di lucro) dai fabbricati - B/3 Prigioni e riformatori appartenenti al gruppo - B/4 Uffici pubblici - B/5 Scuole e laboratori scientifici catastale D) - B/6 Biblioteche, pinacoteche, musei, gallerie, accademie che non hanno sede in edifici della categoria A/9 - B/7 Cappelle ed oratori non destinati all'esercizio pubblico del culto - B/8 Magazzini sotterranei per depositi di derrate - Ulteriori condizioni (non rinvenibili tra quelle proposte nella presente schermata) stabilite dal comune, ai sensi dell'art. 1, comma 755, legge n. 160 del 2019, ai fini dell'applicazione dell'aliquota oltre la misura dell'1,06%: Occorre precisare che, l'aliquota del 1,12 %, limitatamente agli immobili di categoria catastale A/10 e B, si applica a tutti gli immobili, censiti in queste categorie, che non sono esenti IMU per altra disposizione normativa. Altri fabbricati Immobili di categoria C 1,12% (fabbricati Categoria catastale: diversi - C/2 Magazzini e locali di deposito dall'abitazione - C/6 Stalle, scuderie, rimesse, autorimesse (senza fine di lucro) - C/7 Tettoie chiuse od aperte principale e - Ulteriori condizioni (non rinvenibili tra quelle proposte nella presente schermata) dai fabbricati stabilite dal comune, ai sensi dell'art. 1, comma 755, legge n. 160 del 2019, ai fini appartenenti dell'applicazione dell'aliquota oltre la misura dell'1,06%: Occorre precisare che al gruppo catastale D) l'aliquota del 1,12 % per gli immobili di categoria C/2, C/6 e C/7, si applica nei casi in cui:- gli immobili non sono pertinenza dell'abitazione principale del soggetto passivo:gli immobili non sono pertinenza di immobili ad uso abitativo, di proprietà del soggetto passivo, concessi in comodato gratuito, unitamente agli stessi, a parenti in linea retta entro il primo grado del soggetto passivo;- gli immobili non sono pertinenza di immobili

## Elenco esenzioni e/o agevolazioni indicate dal comune:

Nessuna esenzione presente.

## Precisazioni

Devono intendersi richiamate le esenzioni, le assimilazioni all'abitazione principale, le detrazioni e le agevolazioni previste dalla legge alle condizioni nella stessa stabilite.

ad uso abitativo, di proprietà del soggetto passivo, locati, unitamente agli stessi, secondo gli accordi stabiliti fra le organizzazioni della proprietà edilizia e le organizzazioni dei conduttori, ai sensi della legge 09/12/1998 n.431.

Per le fattispecie di cui all'art. 1, commi 747 e 760, della legge n. 160 del 2019, l'imposta è determinata applicando la riduzione di legge sull'aliquota stabilita dal comune per ciascuna fattispecie.

Le pertinenze delle abitazioni principali e degli altri immobili non sono autonomamente assoggettate a tassazione in quanto, sulla base dei criteri civilistici di cui all'art. 817 c.c. e della consolidata giurisprudenza di legittimità in materia, alle stesse si applica il medesimo regime di tassazione degli immobili di cui costituiscono pertinenze.

Le pertinenze dell'abitazione principale, in particolare, ai sensi dell'art. 1, comma 741, lett. b), della legge n. 160 del 2019, devono intendersi "esclusivamente quelle classificate nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7, nella misura massima di un'unità pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali indicate, anche se iscritte in catasto unitamente all'unità ad uso abitativo".

Per contratti di locazione di immobili devono intendersi esclusivamente quelli registrati ai sensi delle vigenti disposizioni di legge.

## Documento generato il 12/3/2025 alle 10:03:25